Note relative all'audizione sul DDL 878 (DL 123/2023)

Nel rappresentare una condivisione generale del contenuto del disegno di legge in discussione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori, segnalo alcune criticità.

1)

L'art. 6 comma 1 lett. A) prevede la modifica dell'art. 18 bis del d.P.R. 448/1988 consentendo l'accompagnamento a seguito di flagranza per i delitti puniti con una pena non inferiore nel massimo a **tre anni**. Tale limite non è coordinato con quello di cui all'art. 19 comma 4, che prevede la possibilità di applicare una misura cautelare (diversa dalla custodia cautelare in carcere che ha limiti edittali ancor più stringenti) solo per delitti con pena non inferiore nel massimo a **quattro** anni.

Considerato che il PM ha l'obbligo di disporre, in caso di accompagnamento a seguito di flagranza, l'immediata liberazione quando non ritiene di dover chiedere l'applicazione di una misura cautelare (art. 18 comma 3, richiamato dall'art. 18 bis comma 5), consentire tale misure precautelare per i delitti con pena compresa fra i **tre e quattro**, per i quali appunto il PMM dovrebbe chiederne l'immediata liberazione, desta perplessità.

Altrettanto è a dirsi per gli specifici rinvii ai reati previsti dall'art. 381 comma 2 lettera f, g, h e m (punita con pena massima di 3 anni), 699 c.p. e art 4 1.110/1975 (puniti con pena anche inferiore).

Tale incongruenza non potrebbe a mio avviso essere sanata dall'art. 391 comma 5 c.p.p., atteso che le misure cautelari per i minorenni, diverse dalla custodia cautelare in carcere, sono speciali e dunque non comprese fra le misure coercitive ordinarie.

2)

L'art. 8 ha previsto con il nuovo art. 27 bis d.P.R. 448/1988 un "percorso di rieducazione del minore", che può essere definito sinteticamente una sorta di messa alla prova anticipata alla fase delle indagini preliminari.

E' previsto che, in caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione previsto dall'art. 27 bis, "è esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29".

Segnalo elementi di incoerenza di tale disposizione rispetto a quanto previsto in generale dalla messa alla prova di cui agli artt. 28 e 29.

L'istituto di cui all'art. 27 bis è attivato su istanza del PMM (e non su richiesta dell'imputato come nel 28), per reati di limitata gravità (mentre è senza alcun limite per il 28) e prima di un accertamento, seppur sommario, di responsabilità davanti al Giudice; non è inoltre richiesta una rimeditazione critica rispetto ai fatti contestati da parte dell'imputato – se non proprio una confessione -, come nel 28.

L'art. 27 bis prevede infatti un'udienza davanti al giudice (che si ritiene essere il GIP) che pare finalizzata solo a "deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento", proposto su istanza del solo PM, nulla disponendo per il caso in cui il minore si dichiari innocente (ricordando che si è ancora in fase di indagini preliminari, senza neanche che sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio dunque in assenza del minimo vaglio giurisdizionale di fondatezza delle accuse), ma solo la sanzione ostativa di cui si discute.

Ritengo sussistere quindi elementi per sostenere la violazione della presunzione di non colpevolezza.

La conseguenza prevista in caso di mancata adesione o insuccesso (preclusione dell'applicazione della messa alla prova ordinaria di cui al 28) appare inoltre eccessivamente rigorosa e con profili di incoerenza rispetto alle finalità del processo minorile. Che, a mio avviso condivisibilmente, consente al Giudice (anche in fase di appello) di rivalutare richieste di messa alla prova, anche in caso di precedenti fallimenti, sul presupposto che gli imputati minorenni attraversano una fase naturalmente evolutiva, e qualsiasi meccanismo ostativo ad una rivalutazione della loro personalità, appare distonico rispetto all'obiettivo principale del processo penale minorile.

Segnalo inoltre l'inopportunità di escludere la componente onoraria del Tribunale da tale istituto, atteso che il Giudice competente dovrebbe essere il gip, organo monocratico.

In ogni casi, i tempi previsti per l'elaborazione del progetto da parte dell'USSM (30 giorni dall'istanza del PM), non potrebbero essere rispettati senza ampliamento dell'organico di tale Ufficio. Altrettanto è a dirsi per l'attuale carico di lavoro dei GIP, che non potrebbero fissare le due udienze previste in tempi brevi.

Evidenzio che, qualora utilizzata adeguatamente, l'attuale possibilità di avviare percorsi di giustizia riparativa anche in fase di indagine (art. 129 bis c.p.p.), potrebbe consentire un più ampio ricorso alla definizione anticipata ex art. 27 d.P.R. 448/1988, contribuendo a rivalutare l'effettiva gravità del fatto sulla base del comportamento positivo tenuto dall'indagato dopo il fatto, con il raggiungimento pertanto di analoghi obiettivi (tempestivo intervento educativo e deflattivo), senza sovrapposizione di istituti diversi.

3) Art. 9.

Segnalo innanzitutto una perplessità in ordine alla collocazione sistematica della modifica normativa, che avrebbe avuto maggiore coerenza se prevista o comunque coordinata con l'art. 24 D.Lvo 272/1989. Le due previsioni allo stato sembrano sovrapporsi, con presupposti differenti: ad esempio nel 24 è citata la mancata adesione al trattamento rieducativo, ipotesi non contemplata dal nuovo art 9; mentre tutti i dettagliati presupposti previsti dall'art 9, possono esser compresi nella dizione più generale di "ragioni di sicurezza" di cui all'art. 24.

Inoltre, la nuova norma attribuisce la competenza al solo magistrato di sorveglianza, mentre l'art. 24, più coerentemente, fa riferimento al "giudice competente".

La nuova norma, infine, vincola il nulla osta del MDS all'individuazione di uno specifico istituto penitenziario, individuato dal DAP, sovrapponendo le decisione giurisdizionali del MDS a quelle amministrative del DAP, che potrebbe esser vincolato a tale decisione, anche nel caso in cui dovesse emergere la successiva opportunità di trasferimento del detenuto ad un altro istituto per adulti rispetto a quello inizialmente indicato.

Oltre a tali rilievi prettamente tecnici, mi permetto di rappresentare qualche perplessità sulla scelta di inserire fra i reati per i quali è prevista la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, quelli di cui agli artt. 336 e 337 c.p.. Pur essendo materia riservata a valutazioni di politica legislativa, evidenzio che la custodia in carcere non è consentita, pur con le nuove formulazioni, per reati di sicura, e mi permetto di affermare forse maggiore, gravità e allarme sociale, ad esempio per le lesioni aggravate dall'art 585 (contro

l'ascendente o il discendente, dal latitante, per sottrarsi all'arresto, fatto commesso con armi, sostanze corrosive o più persone riunite, ecc).

4) art. 5: modifiche all'art. 3 d.lgs 159/2011.

Il tribunale competente in ordine all'istanza del Questore del divieto di utilizzazione di cellulare e simili è indicato in quello "di cui al comma 6" cioè "il tribunale in composizione monocratica".

Trattandosi di minorenni la competenza dovrebbe essere attribuita al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Federico Falzone Giudice Tribunale per i minorenni di Roma